

**COMUNE DI STALETTI'**  
Provincia di Catanzaro

**ORDINANZA SINDACALE N. 94 DEL 28/11/2020**

**IL SINDACO**

In merito al contagio da Coronavirus, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria;

**VISTO** l'art. 50 comma 6 del D. Lgs.vo 267/2000;

**CONSIDERATO** lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020;

**CONSIDERATO** che il territorio Regionale da giorno 6 novembre 2020 è stato dichiarato zona ROSSA;

**VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Catanzaro prot. n. 3098LT del 10/11/2020 con la quale si richiede la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, della provincia di Catanzaro, per consentire il graduale smaltimento delle criticità legate al ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del Covid – 19 e nella trasmissione dei relativi referti;

**RITENUTO** che il rischio di contagio per la popolazione scolastica persiste poichè diversi insegnanti provengono da zone con dei focolai di COVID-19 in atto;

**CONSIDERATO** che alla data odierna non si hanno notizie sulla normalizzazione, da parte dell' ASP competente, dei tempi di tracciamento dei casi positivi al COVID-19 ed effettuazione dei tamponi nasofaringei e relativi referti;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**ORDINA**

**la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a far effetto da sabato 28 novembre 2020 e fino a sabato 05 dicembre 2020.**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.

**DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla Stazione dei carabinieri, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

Comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Dalla Residenza Municipale li 28/11/2020



F.to Il Sindaco  
Alfonso Mercurio